

Omissis

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 10306/2014 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Cassino, dichiarava inammissibile la domanda avanzata da (OMISSIS), nei confronti della srl (OMISSIS), diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimato in data 14.10.2008.

2. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado ritenevano fondato il motivo di appello relativo alla rinuncia all'impugnazione del recesso rilevando che: a) il (OMISSIS) era stato licenziato con lettera del 14.10.2008; il recesso era stato impugnato con lettera del 31.10.2008; in data 15.12.2008 era stato assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza 16.12.2008 (scadenza al 30.9.2009); il 23.1.2009 era stata inviata una raccomandazione al suo difensore del seguente tenore: "comunico che per ragioni strettamente personali non intendo più promuovere alcuna azione nei confronti della (OMISSIS) srl per contestare l'avvenuta cessazione del mio rapporto di lavoro con la società stessa; la presente costituisce pertanto revoca del mandato a suo tempo conferitovi e resto in attesa di conoscere se e in quale misura vi debbo per eventuali attività svolte nel mio interesse"; in data 28.10.2009 era stato formalizzato il tentativo di conciliazione finalizzato al giudizio di impugnazione sia del licenziamento collettivo che del contratto a tempo determinato; b) nel caso in esame, l'atto sottoscritto e inviato al legale aveva la sostanza e la forma di una ordinaria rinuncia, effettuata in una sede non protetta, divenuta irreversibile per la mancata impugnazione nel termine semestrale.

3. Per la cassazione propone ricorso (OMISSIS) affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la (OMISSIS) srl.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonché la violazione di legge dell'articolo 2113 c.c., articolo 1324, 1362 e ss c.c., deducendo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, l'insuscettibilità di qualificare come rinuncia il documento del 23.1.2009: a) per non essere stato mai consegnato alla società; b) per non essere un atto che avrebbe potuto essere rivelato pubblicamente in quanto indirizzato a soggetto tenuto al segreto professionale e per essere in sostanza una revoca del mandato a suo tempo conferito al proprio difensore; c) per avere natura di comunicazione formale al proprio legale; d) per essere stata rappresentata una rinuncia alla azione e non al diritto; e) per essere stati usati termini giuridicamente equivoci; f) perché il comportamento complessivo tenuto da esso lavoratore non era compatibile con la volontà di rinunciare alla impugnativa stragiudiziale del licenziamento; g) perché non era concepibile una rinuncia gratuita al diritto di ottenere la reintegra nel posto di lavoro.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per l'assenza di qualsivoglia consapevolezza o comunque cosciente intento di abdicare ai propri diritti

determinati o determinabili nonché l'ulteriore violazione degli articoli 1362 c.c. e ss e articolo 2113 c.c.: in sostanza il ricorrente riproduce le stesse argomentazioni di cui al primo motivo deducendo una violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e ss.

3. Con il terzo motivo il (OMISSIS) si duole, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per non essere stata valutata dalla Corte territoriale qualsivoglia disamina del comportamento complessivo di esso dipendente, anche posteriore alla redazione della nota.

4. I motivi, che attengono tutti alla interpretazione e alla qualificazione della dichiarazione, a firma di (OMISSIS) del 23.1.2009, devono essere trattati per la loro connessione logico-giuridica congiuntamente.

5. Essi sono infondati.

6. Giova premettere che, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. 28.8.2013 n. 19831), la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione.

7. Orbene la Corte territoriale, con valutazione fondata su apprezzamenti di fatto e logicamente corretti, attribuendo alla dichiarazione sopra citata la sostanza e la forma di una ordinaria rinuncia effettuata in una sede non protetta, ha precisato, in primo luogo, che essa aveva ad oggetto diritti disponibili. Non violando, poi, i criteri di ermeneutica negoziale, perché ha analizzato il dato letterale del testo e ne ha desunto l'intento del soggetto, ha sottolineato che era stata espressa la chiara e consapevole volontà di non volere più contestare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Ha, poi, specificato - sempre con argomentazioni logiche - che l'atto non era stato impugnato per vizi della volontà per cui la problematica delle ragioni per le quali l'interessato si era determinato all'iniziativa e del consenso e/o della volontà della parte contro interessata divenivano in sostanza irrilevanti.

8. L'applicazione dei principi enunciati e la valutazione in fatto dei giudici di seconde cure rendono, pertanto, prive di fondamento le censure di cui primo e secondo motivo di ricorso.

9. Né, infine, può assumere importanza il comportamento successivo del (OMISSIS), avvenuto dopo lo spirare del termine per impugnare l'atto e, pertanto, non significativo e decisivo, così come non può rilevare il destinatario della dichiarazione perché, essendo quest'ultima susseguente al conferimento di un mandato difensivo e a questo connessa, è ragionevole che fosse indirizzata al proprio Procuratore e non alla controparte.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n.

228, articolo 1, comma 17, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.